



Dipartimento Studi e Ricerche – Osservatorio Giuridico
PTSCLAS

DOSSIER

DL 3/2020

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

21 febbraio 2020

A cura di

Roberta Piano, Domenico La Motta, Simonetta De Fazi



INDICE

INTRODUZIONE	3
IL CUNEO FISCALE. UNO SGUARDO ALL'EUROPA	5
IL PROVVEDIMENTO IN DISCUSSIONE	10
Le finalità dell'intervento	10
Il trattamento integrativo	13
Le detrazioni	14
Le disposizioni finanziarie	14
IL "CANTIERE IRPEF"	15
APPENDICE NORMATIVA	17
RISORSE	20
Senato della Repubblica	20
Dati, monitoraggi, ricerche	20



Introduzione

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 6 febbraio 2020 è entrato in vigore il **decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3**, recante *Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*.

L'iter di conversione del decreto si è avviato nella seduta della Commissione Finanze del Senato di martedì 11 febbraio (**AS 1698**)¹, in sede referente, previa acquisizione in sede consultiva, dei pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Industria, Lavoro pubblico e privato, Previdenza Sociale, Politiche UE e della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

La necessità di un intervento di riduzione del carico fiscale sul lavoro era già stata evidenziata lo scorso 30 settembre nella **Nota di Aggiornamento al DEF** (NADEF), a seguito delle *Country Specific Recommendations* avanzate dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, il 9 luglio 2019². In quell'occasione, il Governo prevedeva una serie di interventi normativi collegati alla Manovra (per un totale di 23 DDL) tra cui compariva, tra gli altri, quello volto a ridurre il carico fiscale sul lavoro.

Nella NADEF si sottolineava, infatti, l'obiettivo del Governo, per il triennio 2020-2022, di creare spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione al lavoro, volte a rilanciare la crescita economica, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale.

Per giungere all'obiettivo prefissato, il Governo riteneva indispensabile ridurre il costo del lavoro, il c.d. **cuneo fiscale**, attraverso l'impegno di risorse che per il 2020 venivano valutate in 0,15 punti percentuali del PIL, che saliranno a 0,3 punti percentuali nel 2021.

L'articolo 1, comma 7, della **Legge di bilancio per il 2020** (L. 160/2019) ha previsto l'istituzione di un *Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti*, stanziando 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L'attuazione della riduzione del carico fiscale veniva demandata a futuri interventi normativi.

Il Fondo rappresenta il punto di partenza di una più ampia riforma fiscale³, volta a rideterminare l'attuale **Bonus IRPEF**, ampliandone l'ammontare e allargandone la platea rispetto al **Bonus Renzi** (D.L. 66/2014⁴). Questo, infatti, raggiunge 11,7 milioni di lavoratori, a cui si aggiungeranno ulteriori 4,3 milioni, per un totale di circa **16 milioni di lavoratori dipendenti** appartenenti sia al settore pubblico che al settore privato.

¹ Cfr. [DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3](#), Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente; [Atto Senato n. 1698](#), Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

² <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10165-2019-INIT/it/pdf>

³ Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri (PD) ha così commentato l'incontro con le sigle sindacali tenutosi a Palazzo Chigi: "L'accordo con i sindacati sul taglio del cuneo fiscale con cui alzare i salari netti per 16 milioni di lavoratori con redditi medio bassi è molto positivo. Aumentiamo gli attuali 80 euro a 100 euro netti in busta paga per tutti gli attuali percettori del bonus fiscale ed estendiamo il beneficio ad altri 4,3 milioni di lavoratori dipendenti che fino a oggi ne erano esclusi. È il primo tassello di una più ampia riforma fiscale con cui il governo vuole sostenere lavoro e crescita in una logica di equità".

⁴ Il c.d. Bonus Renzi è stato introdotto dall'articolo 1 del d.l. 66/2014 e reso permanente dalla Legge di Bilancio per il 2015. Successivamente, la L. 205/2017 ha elevato le soglie di reddito complessivo, rispettivamente da 24.000 a 24.600 e da 26.000 a 26.600, che danno diritto al credito, aumentando così il numero di beneficiari dell'agevolazione. Il credito decresce progressivamente al di sopra della soglia di reddito complessivo pari a 24.600, per poi azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari o superiore a 26.600 euro.

FIGURA 1. INFOGRAFICA SUL NUOVO BONUS⁵

Per contro, il decreto-legge esclude, almeno al momento, gli oltre 4 milioni di contribuenti, i c.d. “*working poor*” o incapienti, che rientrano nella **no tax area**, vale a dire l’area che include coloro che hanno un reddito inferiore a 8.000 euro l’anno. Sebbene, per questa fascia della popolazione, può contare su alcuni sussidi, tra cui il Reddito di cittadinanza (Rdc).

Nella relazione di Pisaurò⁶, Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), alla Commissione Finanze del Senato nell’ambito dell’*iter* di conversione del decreto-legge 3/2020, emerge la preoccupazione per la violazione del principio di equità orizzontale, poiché in quanto il provvedimento trattato in misura molto diversa contribuenti con redditi simili, producendo effetti distortivi, poiché i lavoratori potrebbero avere un incentivo a mostrare redditi coincidenti con la soglia di accesso al trattamento integrativo o appena superiore ad essa.

Inoltre, per evitare possibili sovrapposizioni con il Rdc, l’UPB suggerisce di considerare, ai fini del calcolo del beneficio, il reddito del soggetto *al netto* di imposte e *al lordo* del bonus fiscale.

In ogni caso, l’estensione del provvedimento ai lavoratori della *no tax area*, secondo l’UGL⁷, avrebbe un costo complessivo annuo di circa 5 miliardi di euro, prendendo come parametro i 100 euro previsti per i lavoratori con un reddito fino a 28.000 euro.

Il presente dossier propone un approfondimento delle misure contenute nel decreto-legge ed una riflessione sul livello generale della tassazione nel mercato del lavoro italiano rispetto agli altri Paesi europei.

⁵ MEF, *Da luglio stipendi più alti per 16 milioni di italiani*, 17 gennaio 2020, via <http://www.mef.gov.it/inevidenza/Da-luglio-stipendi-piu-alti-per-16-milioni-di-italiani/>

⁶ Audizione del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Senato della Repubblica, 19 febbraio 2020.

⁷ Audizione dell’Unione Generale del Lavoro, Senato della Repubblica, 18 febbraio 2020, via http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/072/901/Audizione_UGL.pdf



Il cuneo fiscale. Uno sguardo all'Europa

Con il concetto di **cuneo fiscale** si intende la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore⁸. Esso è calcolato come rapporto percentuale della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro totale (vedi Focus). Rispetto ai Paesi OCSE, **l'Italia si colloca al terzo posto per livello del cuneo fiscale** (v. Figura 2), subito dopo Belgio e Germania, con un livello pari al 47,9%. Tale stima si riferisce alla posizione di un lavoratore che percepisce un salario medio e non ha figli⁹.

Il cuneo fiscale dei paesi OCSE nel 2018 risulta pari al 36,1%, in diminuzione di 0,16 punti percentuali rispetto all'anno precedente. In Germania, il cuneo raggiunge il 49,4%, in Francia il 48,1% e in Spagna il 39,5%, mentre nel Regno Unito è appena del 30,8% (circa il livello degli USA e del Canada)¹⁰. In Italia, invece, il costo del lavoro è aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, a causa delle imposte sul reddito.

Per quanto attiene alle componenti che determinano il cuneo, quello italiano rispecchia la composizione degli altri Paesi OCSE: la maggior parte è infatti riconducibile ai contributi sociali a carico del datore di lavoro (24%), alle imposte sui redditi (16,7%) e ai contributi sociali a carico del lavoratore (7,2%).

Il livello elevato del cuneo fiscale italiano non riguarda solo il caso di un lavoratore medio senza figli a carico: anche con riferimento ad un lavoratore che percepisce un salario medio e ha un coniuge e due figli a carico¹¹, l'Italia è fra i Paesi dell'Eurozona a maggior imposizione fiscale (39,1%), alle spalle della sola Francia (39,4%) (v. Figura 3).

Situazione analoga anche nel caso in cui entrambi i coniugi lavorino e percepiscano un salario medio: l'Italia detiene il quarto cuneo fiscale più alto dell'Eurozona (41,7%), paradossalmente più alto rispetto al caso di una famiglia monoreddito per il minor impatto dei benefici fiscali.

In altri termini, per le varie tipologie di lavoratori, in Italia si registra un livello di cuneo fiscale più elevato della media ponderata dell'Eurozona: da un minimo di 1,6 punti percentuali per i single a reddito a basso, fino a 5 punti per i lavoratori con un reddito medio e coniuge e due figli a carico. A questa situazione, freno al potere d'acquisto dei lavoratori italiani, si aggiungono le considerazioni dell'ISTAT¹² circa il **reddito netto delle famiglie** residenti in Italia. Nel 2017, le famiglie hanno percepito un reddito netto pari (in media) a 31.393 euro, ovvero 2.616 euro al mese, con una crescita in termini nominali rispetto al 2016 (+2,6% da +2,0%) ma un rallentamento in termini reali e di potere d'acquisto (+1,2% da +2,1%).

Il reddito da lavoro autonomo ed i redditi da pensioni sono cresciuti rispettivamente del 3,1% e del 2,0%, mentre i redditi da lavoro dipendente sono diminuiti dello 0,5%, segnando una prima contrazione dal 2013.

⁸ OECD (2019), *Taxing Wages 2019*, OECD Publishing, Paris.

⁹ Il Belgio presenta un livello elevato del cuneo sui lavoratori single, mentre sui lavoratori con tre familiari a carico scende al 37,3%, in conseguenza delle recenti misure di abbattimento del cuneo.

¹⁰ La Germania è intervenuta nel 2010 sulla componente fiscale del costo del lavoro, riducendola del 2%, mentre la Francia ha scelto d'intervenire sulla componente contributiva, riducendola, a partire dal 2012, del 4%.

¹¹ GEROTTO, L., MISTURA P. (2020), *Cuneo fiscale e pressione fiscale: un confronto con l'Eurozona*, OCPI, 27 gennaio 2020.

¹² ISTAT, *Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie*, Anno 2018, via <https://www.istat.it/it/files//2019/12/Condizioni-di-vita-reddito-carico-fiscale-famiglie-.pdf>

FIGURA 2. IL CUNEO FISCALE NEI PAESI OCSE

Country ¹	Total Tax wedge 2018 (1)	Annual change, 2018/17 (in percentage points) ²			
		Tax wedge (2)	Income tax (3)	Employee SSC (4)	Employer SSC ³ (5)
Belgium	52.7	-1.09	-0.37	0.11	-0.83
Germany	49.5	-0.09	0.06	-0.12	-0.04
Italy	47.9	0.20	0.20	0.00	0.00
France	47.6	0.04	1.36	-1.87	0.55
Austria	47.6	0.21	0.31	0.02	-0.12
Hungary	45.0	-1.11	0.25	0.31	-1.67
Czech Republic	43.7	0.38	0.38	0.00	0.00
Slovenia	43.3	0.34	0.34	0.00	0.00
Sweden	43.1	0.13	0.14	-0.01	0.00
Latvia	42.3	-0.60	-1.29	0.37	0.32
Finland	42.3	-0.40	-0.21	0.43	-0.62
Slovak Republic	41.7	0.14	0.27	0.02	-0.15
Greece	40.9	0.15	0.15	0.00	0.00
Portugal	40.7	-0.69	-0.69	0.00	0.00
Lithuania	40.6	-0.44	-0.44	0.00	0.00
Spain	39.4	0.13	0.13	0.00	0.00
Turkey	38.9	-0.13	-0.13	0.00	0.00
Luxembourg	38.2	0.37	0.44	0.01	-0.08
Netherlands	37.7	0.31	0.23	-0.16	0.24
Estonia	36.5	-2.54	-2.54	0.00	0.00
Norway	35.8	-0.13	-0.13	0.00	0.00
Poland	35.8	0.09	0.09	0.00	0.00
Denmark	35.7	-0.15	-0.19	0.00	0.00
Iceland	33.2	0.16	0.17	-0.01	0.00
Ireland	32.7	0.12	0.04	0.00	0.08
Japan	32.6	0.12	0.03	0.02	0.07
United Kingdom	30.9	-0.11	-0.05	-0.02	-0.03
Canada	30.7	0.11	0.21	-0.03	-0.07
United States	29.6	-2.19	-2.14	0.00	-0.06
Australia	28.9	0.27	0.27	0.00	0.00
Korea	23.0	0.49	0.34	0.08	0.07
Israel	22.4	0.36	0.30	0.04	0.02
Switzerland	22.2	0.14	0.14	0.00	0.00
Mexico	19.7	-0.71	-0.76	0.00	0.05
New Zealand	18.4	0.30	0.30	0.00	0.00
Chile	7.0	0.01	0.01	0.00	0.00
Unweighted average					
OECD Average	36.1	-0.16	-0.08	-0.02	-0.06



FIGURA 3. CUNEO FISCALE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Paese	Single (reddito medio)	Famiglia (4 persone, monoreddito)	Famiglia (4 persone, 2 redditi)	Single (67 per cento reddito medio)
Austria	47,63	37,40	40,30	43,30
Belgio	52,67	37,30	45,10	46,10
Finlandia	42,30	37,80	37,10	36,40
Francia	47,63	39,40	42,40	43,00
Germania	49,50	34,40	42,60	45,40
Grecia	40,93	37,90	38,40	37,00
Irlanda	32,70	17,30	24,70	24,30
Lussemburgo	38,17	17,00	26,30	30,50
Olanda	37,67	32,60	29,90	31,00
Portogallo	40,71	29,00	35,50	36,50
Slovacchia	41,74	30,30	36,70	39,50
Spagna	39,38	33,90	36,30	35,90
Estonia	36,47	26,60	30,30	32,70
Slovenia	43,25	25,20	35,40	39,80
Italia	47,88	39,10	41,70	40,80
Eurozona (ponderata)	45,63	34,92	39,60	40,96
Diff. Italia – Eurozona (ponderata)	1,90	3,54	1,78	-0,13
Eurozona (semplice)	43,11	33,70	37,23	37,89
Diff. Italia – Eurozona (semplice)	4,76	5,40	4,47	2,91

Fonte: elaborazione Osservatorio CPI su report *Taxing Wages* dell'OCSE. Dati riferiti al 2018.

L'Osservatorio Conti Pubblici Italiani¹³ ha cercato di stimare l'ammontare di risorse necessarie per ridurre il cuneo fiscale, partendo da un valore medio del cuneo pari al 43,85%. Nel 2018, i lavoratori dipendenti hanno versato circa 224 miliardi fra IRPEF, incluse le addizionali, e contributi sociali obbligatori, inclusa la quota spettante ai datori di lavoro. Per arrivare ad una sua riduzione di 1,78 punti percentuali, ovvero la differenza con la media ponderata dell'Eurozona, dovrebbero essere utilizzati **almeno 9 miliardi**, poco meno del doppio di quanto stanziato per il 2021.

¹³ GEROTTO, L., MISTURA P. (2020), *Cuneo fiscale e pressione fiscale: un confronto con l'Eurozona*, OCPI, 27 gennaio 2020.



Invece, una riduzione di 4,49 punti percentuali, per portare il livello del cuneo alla media semplice dei primi dieci paesi della zona euro, in modo tale da fare dell'Italia un polo d'attrazione per gli investimenti stranieri, costerebbe ben **23 miliardi**.

FOCUS. La tassazione del lavoro

L'Italia è tra i Paesi avanzati in cui si pagano **più tasse** sul lavoro, cioè sui redditi ed i profitti. Esse sono costituite da varie voci, di cui la maggior parte è riconducibile ai contributi sociali a carico del datore di lavoro, alle imposte sui redditi e ai contributi sociali a carico del lavoratore, oltre che alle addizionali regionali.

I **contributi sociali** sono una diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo che sorge nel momento in cui le prestazioni del lavoratore vengono utilizzate dal datore di lavoro.

La contribuzione previdenziale ordinaria è pari al 33,00% della retribuzione lorda o del compenso, di cui il 23,81% è a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% è a carico del lavoratore.

L'**IRPEF** è l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nata con la riforma tributaria del 1973. Si tratta dell'imposta che assicura il maggior gettito alle casse dello Stato, pari al 27,7% del totale della tassazione nel 2018, contro il 23,4 per cento dell'Area Euro¹⁴.

Essa è caratterizzata da un complesso sistema di spese fiscali, ossia esenzioni, esclusioni, riduzioni dell'imponibile o dell'imposta, e si configura come un'imposta progressiva, per cui la quota percentuale di reddito assorbita dall'imposta aumenta in proporzione al reddito stesso.

Questo risultato è ottenuto con l'applicazione di aliquote crescenti sui diversi scaglioni di reddito e con deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta. L'IRPEF è calcolata attraverso l'applicazione ad ognuno dei cinque **scaglioni di reddito** una diversa aliquota di prelievo:

Le aliquote sono:

- 23% fino a 15.000 euro;
- 27% oltre 15.000 e fino a 28.000;
- 38% fino a 55.000;
- 41% fino a 75.000 euro;
- 43% oltre 75.000 euro¹⁵.

Di conseguenza, su un reddito imponibile di 25.000 euro, l'imposta lorda è uguale al 23% sui primi 15.000 euro, più il 27% per i restanti 10.000.

All'IRPEF vanno aggiunte le **addizionali regionali e comunali** che si applica ai contribuenti, che risiedono in un dato territorio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, per i quali risulta effettivamente dovuta l'IRPEF. In tal modo, il numero delle aliquote risulta irrilevante perché, nella pratica, esistono due aliquote marginali effettive: una al 30% (alla quale convergono le aliquote al 23 e al 27%) ed una pari a circa il 40-45% (alla quale convergono le restanti 3 aliquote).

L'attuale sistema, infine, prevede una soglia di reddito entro la quale non è dovuta nessuna imposta (**no tax area**), definita rispetto alla tipologia di soggetti che la compongono: ad esempio, per i pensionati over 75 anni, la soglia è circa 8.125 euro, per i lavoratori dipendenti circa 8.170 euro e per i lavoratori autonomi circa 4.800 euro.

¹⁴ MISTURA P. (2020), *La progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: un confronto tra paesi europei*, OCPI, 12 febbraio 2020.

¹⁵ Negli anni '70, l'IRPEF prevedeva 32 scaglioni e l'aliquota marginale più elevata era pari al 72%.



FOCUS. La tassazione del lavoro (continua)

La seguente tabella mostra gli scaglioni e le aliquote di tassazione dei redditi delle persone fisiche nei maggiori Paesi europei.

Italia	
Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota marginale
Fino a 15.000	23%
da 15.001 a 28.000	27%
da 28.001 a 55.000	38%
da 55.001 a 75.000	41%
oltre 75.001	43%
Francia	
Fino a 10.064	0%
da 10.065 a 25.659	11%
da 25.660 a 73.369	30%
da 73.370 a 157.806	41%
oltre 157.807	45%
Germania	
Fino a 9.000	0%
da 9.001 a 54.949	14% crescendo progressivamente al 42%
da 54.950 a 260.532	42%
oltre 260.533	45%
Spagna	
Fino a 12.450	19%
da 12.451 a 20.200	24%
da 20.201 a 35.200	30%
da 35.201 a 60.000	37%
oltre 60.001	45%
Regno Unito	
Fino a £12.500 (circa 14.600 €)	0%
Da £12.501 (14.600€) a £50.000 (58.500€)	20%
da £50.001 (58.501€) a £150.000 (175.500€)	40%
oltre £150.001 (175.501€)	45%

Fonte: elaborazione Osservatorio CPI su dati Commissione Europea

Un'analisi comparata realizzata per Il Sole 24 Ore sulla tassazione sui redditi personali in alcuni paesi europei¹⁶ ha messo a confronto il prelievo contributivo a carico dei lavoratori in diversi Paesi. Un contribuente con un reddito lordo pari a 35.000 euro e coniuge e due figli a carico, in Italia è tenuto a versare 7.215 euro (6.695 di IRPEF e 520 per i dividendi), in Spagna 5.402, in Germania 1.250 (1.809 compresa la tassazione di dividendi e la tassa di culto), nel Regno Unito circa 3.875 euro e in Francia 600 euro.

¹⁶ MOBILI M., TROVATI G., *Irpef italiana da primato. Conto più caro rispetto ai big europei*, Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2020, via <http://acli.telpress.it/news/2020/02/09/2020020902085500830.PDF>



Il provvedimento in discussione

Le finalità dell'intervento

Secondo la relazione tecnica al decreto-legge, l'intervento normativo si pone l'obiettivo di aumentare il potere d'acquisto e rilanciare i consumi del Paese attraverso un primo intervento sulle retribuzioni di alcuni lavoratori dipendenti¹⁷, in attesa di una più ampia riforma fiscale¹⁸.

In base a questa interpretazione, i lavoratori, potendo contare su un reddito da lavoro più alto, meno gravato dalle tasse, avrebbero un maggiore potere di acquisto e, di conseguenza, avrebbero maggiore disponibilità economica per fare spese rilanciando così gli acquisti.

Sul tema, alcuni recenti studi economici¹⁹ hanno analizzato le modalità con cui le famiglie hanno usufruito del bonus Renzi. Gli 80 euro, infatti, sono stati in buona parte spesi dai beneficiari soprattutto in beni alimentari e per il pagamento di rate di mutuo o di debiti. Con le nuove norme inserite nel decreto-legge, i lavoratori con un reddito compreso tra 10.000 e 26.600 euro lordi, che dal 2014 percepiscono il bonus Renzi, subiranno un aumento del bonus IRPEF in busta paga, passando così da 80 a 100 euro al mese.

Tuttavia, potrebbe non esserci correlazione diretta tra la riduzione dell'IRPEF e l'aumento dei consumi. Infatti, nel corso delle audizioni informali, l'UPB²⁰ ha sottolineato come l'ampliamento del bonus, che comporta un aumento del reddito per individui con redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro, potrebbe non essere altrettanto efficace nel sostenere i consumi e, pertanto, il ritorno in termini macroeconomici potrebbe essere più ridotto rispetto al bonus Renzi.

Nello specifico, l'importo sarà corrisposto per intero a quei lavoratori con un reddito inferiore a 28.000 euro lordi, mentre al di sopra della soglia decrescerà fino ad arrivare al valore di 80 euro (35.000 euro lordi). Nel caso si superi la soglia di reddito indicata dalla norma, il bonus continua a decrescere fino ad azzerarsi una volta raggiunto l'importo di 40.000 euro.

¹⁷ «La finalità della misura è quella di restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie che da molti anni hanno visto salari stagnanti. [...] La misura è già di carattere strutturale per la parte relativa al trattamento integrativo, mentre la detrazione verrà integralmente stabilizzata dal 2021. Il tutto verrà incardinato nel quadro complessivo della riforma fiscale», Relazione al d.l. 3/2020, via <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142523.pdf>.

¹⁸ Cfr. paragrafo II "Cantiere IRPEF"

¹⁹ NERI A., RONDINELLI C., SCOCCIANI F., *Household spending out of a tax rebate: Italian "€80 tax bonus"*, Questioni di Economia e Finanza n. 379, Banca d'Italia, 2017.

²⁰ [Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio \(UPB\), Senato della Repubblica, 19 febbraio 2020.](#)

**FIGURA 4.** IL VALORE DELLA DETRAZIONE (anno di riferimento: 2020)²¹

REDDITO (€)	DETRAZIONE (€)	MENSILE (€)
28.000	600	100
29.000	582,9	97,1
30.000	565,7	94,3
31.000	548,6	91,4
32.000	531,4	88,6
33.000	514,3	85,7
34.000	497,1	82,9
35.000	480	80
36.000	384	64
37.000	288	48
38.000	192	32
39.000	96	16
40.000	-	-

In altri termini, per i dipendenti pubblici e privati con reddito basso si assiste ad un trattamento integrativo (articolo 1), mentre per i lavoratori a più alto reddito l'abbassamento del cuneo si realizza attraverso una detrazione fiscale (articolo 2).

Il decreto-legge ha così introdotto una misura che si configura come la somma di due componenti direttamente collegate al reddito, come evidenziato nella figura seguente.

L'UPB, in sede di audizione, ha proposto di considerare la possibilità di includere i benefici ottenibili dalle due misure previste con il decreto tra i redditi rientranti nel **calcolo dell'ISEE**, lo strumento con cui è possibile determinare l'eleggibilità del soggetto ad una serie di prestazioni e benefici.

Ciò è dovuto al fatto che il trasferimento monetario, e l'ulteriore detrazione, aumenta il reddito disponibile delle famiglie e, di conseguenza, se ne dovrebbe tener conto nella componente reddituale dell'ISEE, in maniera coerente con una modalità di valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che faccia riferimento al reddito *al netto* della componente di tassazione.

Sul tema degli **impatti redistributivi** dell'intervento, nell'ambito delle audizioni informali svolte presso il Senato della Repubblica²², l'INPS ha prodotto un focus volto a mostrare la distribuzione degli impatti attesi in termini di variazione di reddito disponibile per decimi di reddito equivalente.

²¹ Servizio Studi del Senato della Repubblica, *Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*, [Dossier](#), 11 febbraio 2020.

²² [Audizione INPS](#), Senato della Repubblica, 18 febbraio 2020.




FIGURA 5. LE NUOVE MISURE E IL BONUS 80 EURO (grafico UPB)²³





FIGURA 6. DISTRIBUZIONE IMPATTI ATTESI (grafico INPS)²⁴



²³ Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), cit.

²⁴ Audizione INPS, cit.



Dal grafico si evince come il maggior beneficio conseguente all'intervento riguarda il 10% a reddito più elevato ed in misura minore il 10% più povero, con gli altri *cluster* uniformemente interessati. Infine, il Presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, ha sottolineato come la scelta del Governo di operare un intervento di riduzione delle imposte "a due vie"²⁵, trattamento integrativo da una parte e detrazioni dall'altra, comporterà la mobilitazione, a regime, di risorse pari a circa 16 miliardi di euro che dovranno essere ben gestite, per evitare distorsioni e sperequazioni, nel momento in cui entrerà nel vivo la riforma complessiva dell'IRPEF.

Il trattamento integrativo

L'articolo 1 del decreto-legge prevede il riconoscimento di una somma, **a titolo di trattamento integrativo**, in favore di alcuni percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. La disposizione prevede infatti che, *nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito*, venga riconosciuta al contribuente una somma di denaro a titolo di trattamento integrativo qualora l'imposta lorda calcolata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati (c.d. *capienza fiscale*).

I redditi per cui spetta il trattamento integrativo sono i seguenti:

- redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati;
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia:
 - compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
 - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
 - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
 - somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente; remunerazioni dei sacerdoti, nonché congrue e supplementi di congrua; prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari;
 - compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

²⁵ TUCCI C., *Riforma Irpef, altolà dell'Inps: "Difficile con il taglio del cuneo"*, La Repubblica, 19 febbraio 2020.



Il trattamento integrativo è pari a 600 euro per l'anno 2020 ma spetta soltanto se il **reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro**.

Dal 2021, invece, il trattamento integrativo sarà pari a 1.200 euro annui. La differenza dipende dal fatto che, ai sensi del comma 2, per l'anno 2020 il trattamento integrativo spetta per le prestazioni rese a partire dal 1° luglio 2020.

Le detrazioni

L'articolo 2 istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia coloro che sono destinatari del trattamento integrativo previsto dall'articolo 1.

L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

La detrazione, come specificato dal comma 2, a differenza del trattamento integrativo previsto all'articolo 1, **non ha carattere strutturale**: essa si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va da luglio 2020 a dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Le disposizioni finanziarie

L'articolo 3 dispone l'abrogazione, dal 1° luglio 2020, del bonus Renzi e prevede l'istituzione di un **Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto della PA**. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del MEF, ha una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020 e potrà essere utilizzato, a seguito di successivi provvedimenti normativi, per interventi che non determinano effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 4 contiene, invece, la norma di copertura ed è volto a quantificare gli oneri derivanti dalle misure introdotte dal decreto-legge. Questi, infatti, sono pari a:

- 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020;
- 13.532 milioni per il 2021;
- 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022.

Le relative coperture sono individuate ricorrendo al Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, dall'abrogazione del bonus Renzi e dalle risorse iscritte nello stato di previsione del MEF "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese".



Il “cantiere IRPEF”

L'intervento di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, dotato di carattere strutturale, si inserisce in un **generale percorso di riforma dell'IRPEF**, volto a ribadire, secondo le parole di alcuni esponenti della maggioranza²⁶, i requisiti di progressiva ed equità che caratterizzano il sistema di tassazione italiano, promuovendo al contempo l'uscita da una situazione di disuguaglianza sociale ingiustificata.

La riforma fiscale, con molta probabilità, sarà contenuta in una legge delega che il Consiglio dei Ministri approverà in primavera²⁷, in modo da implementare la riforma a gennaio 2021.

L'intervento risulta necessario ma, secondo alcuni²⁸, difficilmente realizzabile per diversi ordini di fattori. Innanzitutto, per le incertezze sul percorso da intraprendere, tra vincoli di finanza pubblica e l'approccio delle forze politiche che dovrebbero trovare l'accordo per realizzarlo. In secondo luogo, per l'esiguità delle risorse che si traduce in un intervento di riforma di cui non potranno beneficiare tutti ma solo piccoli gruppi.

Infine, è stato sottolineato che una riforma complessiva dell'IRPEF sconta il suo inserimento in un sistema generale della redistribuzione del reddito mediante la spesa pubblica, ormai a livelli quasi insostenibili. In questo contesto, giovedì 6 febbraio è stato avviato il “**cantiere IRPEF**”²⁹ presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze: tecnici, rappresentanti delle forze di maggioranza e parti sociali lavoreranno ad una riforma organica dell'imposta, sia dal punto di vista della pressione fiscale che da quello di una sua semplificazione.

Al di là degli intenti delle forze di maggioranza, il primo nodo da sciogliere riguarda la situazione degli incapienti, coloro che hanno redditi troppo bassi per usufruire delle detrazioni e sono esclusi dal “bonus Renzi”³⁰. Il Governo, dalle parole del sottosegretario Baretta (PD), si è posto l'obiettivo primario di operare sulle prime due, ed eventualmente la terza, aliquote più basse dell'IRPEF in modo da ridurre il peso delle tasse sui redditi medio-bassi. Il secondo nodo da sciogliere è legato, invece, alle soluzioni da individuare per diminuire i livelli di tassazione per le famiglie con figli, in un contesto sociale in cui gli italiani ne fanno sempre meno e l'inverno demografico ha raggiunto livelli preoccupanti, con un tasso di ricambio naturale pari a quello del 1918³¹. Tra le ipotesi allo studio dei tecnici c'è quella di prevedere un nuovo strumento capace di sostituire l'attuale giungla delle detrazioni per carichi familiari. Il tema diverrebbe ancor più delicato se fosse il punto di partenza per una **ridiscussione dell'IVA**³², l'imposta sul valore aggiunto, attraverso una sua rimodulazione

²⁶ Intervento del Senatore Emiliano Fenu (M5S) in Commissione Finanze del Senato della Repubblica, [Resoconto sommario n. 159 del 13/02/2020](#).

²⁷ TUCCI C., *Cuneo fiscale, più soldi in busta per redditi fino a 40mila euro*, Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2020, via <http://acli.telpress.it/news/2020/02/06/2020020602672710833.PDF>

²⁸ STEVANTO D., *Per arrivare alla svolta sull'IRPEF. Una strada disseminata di ostacoli*, Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2020, via <http://acli.telpress.it/news/2020/02/06/2020020602094000938.PDF>

²⁹ PETRINI R., *Per tagliare le prime tre aliquote Irpef il governo deve trovare 7,1 miliardi*, La Repubblica, 7 febbraio 2020, via <http://acli.telpress.it/news/2020/02/07/2020020702816111374.PDF>

³⁰ MOBILI M., TROVATI G., *Nuova Irpef, si parte da incapienti e assegno unico per la famiglia*, Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2020, via <http://acli.telpress.it/news/2020/02/07/2020020702817011363.PDF>

³¹ ISTAT, *Popolazione in calo, soprattutto nel Mezzogiorno*, Statistiche-Report, 11 febbraio 2020.

³² Con la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) il Governo ha “sterilizzato” un rialzo dell'IVA di circa 23 miliardi di euro, attraverso la leva del deficit e lo spostamento dell'aumento delle aliquote al 2021, seppur alleggerite. Se non si intervenisse nuovamente con le operazioni di sterilizzazione, dal 1° gennaio 2021 l'IVA aumenterebbe di 18,9 miliardi nel 2021 e di ulteriori 25,8 miliardi nel 2022.



ed un progressivo aumento dell'imposta sui beni voluttuari, quelli secondari, a vantaggio di quelli che costituiscono il cd. "carrello della spesa".

In termini di risorse, infatti, si stima che il taglio della prima aliquota IRPEF (23% fino a 15.000 euro) assorba 4,2 miliardi di euro, cui si aggiungono 1,9 miliardi della seconda (27% da 15.000 a 28.000 euro) e 1 miliardo della terza (38% da 28.000 a 55.000), per un totale di circa **7,1 miliardi**. Queste risorse potrebbero essere recuperate proprio da un aumento dell'IVA.

In ogni caso, l'intervento volto alla riduzione del cuneo fiscale rende più complessa una riforma organica e strutturale dell'IRPEF in quanto **accentua le disparità di trattamento fiscale** tra soggetti con fonti di reddito e con caratteristiche familiari diverse³³. Per il 2020, secondo l'UPB, questo aspetto è controbilanciato dall'introduzione dell'ulteriore detrazione ma il mantenimento di questa negli anni successivi richiede risorse aggiuntive per 1,8 miliardi l'anno, oltre all'utilizzo completo del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.

La scelta del Governo, come si apprende dalla stampa³⁴, potrebbe essere quella di mantenere il trattamento integrativo, potenziato rispetto al "bonus Renzi", e intervenire sulle detrazioni, in particolare tra i 35.000 e i 40.000 euro. Le risorse a disposizione, secondo le dichiarazioni del Ministro Gualtieri (PD), dipenderanno dalla capacità dello Stato di migliorare i risultati della lotta all'evasione fiscale, che ogni anno vale quasi 40 miliardi di mancato gettito IRPEF³⁵, oltre che dalla non scontata convergenza politica sulla soluzione ottimale da adottare.

³³ Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), cit.

³⁴ CIFONI L., *Irpef, la dote per la riforma scende a 1 miliardo nel 2021*, Il Messaggero, 6 febbraio 2020, via <http://acli.telpress.it/news/2020/02/06/2020020602665110837.PDF>

³⁵ BALDINI M., *Avvicinare le aliquote e allargare il bonus. Gli interventi più urgenti*, Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2020.



Appendice normativa

[DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3](#)

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2020

Articolo 1

(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 2

(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
 - a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
 - b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di



cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Articolo 3

(Disposizioni di coordinamento e finanziarie)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dal 1° luglio 2020.

2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad inter venti non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 4

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;

c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Articolo 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

[Atto Senato n. 1698](#)

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Presentato in data 5 febbraio 2020

Assegnato alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 6 febbraio 2020.

Avvio esame: 11 febbraio 2020



Risorse

Senato della Repubblica

Dossier di documentazione

Servizio studi

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

D.L. 3/2020 - A.S. 1698

[Dossier n. 213 | 11 febbraio 2020](#)

Documenti acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni

Documentazione depositata nella [seduta n. 161 del 18 febbraio 2020](#)

[Memoria Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro](#)

[Memoria UGL](#)

[Memoria UIL](#)

[Memoria Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili](#)

[Memoria Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili \(Allegato\)](#)

[Memoria CGIL](#)

[Memoria INPS](#)

[Memoria R.ETE. Imprese Italia](#)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

[Riunione n. 47 del 19 febbraio 2020](#)

Audizione dei componenti dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio

[Documentazione prodotta](#)

Dati, monitoraggi, ricerche

OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI | UNIVERSITÀ CATTOLICA

La progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: un confronto tra paesi europei
[di Pietro Mistura | 12 febbraio 2020 | CPI Studi e Analisi](#)

I sistemi di tassazione dei principali paesi europei sono incentrati sul criterio della progressività che trova concreta applicazione nel caso della tassazione del reddito delle persone fisiche tramite l'istituzione di scaglioni per fasce di reddito con aliquote marginali crescenti. Questa nota confronta la progressività dell'imposta sul reddito nei principali paesi europei. Emerge che il nostro livello di progressività, per lo meno in termini di velocità di crescita delle aliquote marginali (e quindi senza contare le diversità nei sistemi di deduzioni e detrazioni) non è anomalo, essendo simile a quello di Germania e Spagna.

Cuneo fiscale e pressione fiscale: un confronto con l'Eurozona

[di Luca Gerotto e Pietro Mistura | 27 gennaio 2020 | CPI Studi e Analisi](#)

La Legge di Bilancio 2020 ha destinato tre miliardi alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. In questa nota confrontiamo l'attuale cuneo fiscale, e più in generale la pressione fi-



sce, con quello degli altri paesi dell'Area Euro, concludendo che il nostro cuneo, benché non sia il più alto in assoluto, è comunque più elevato della media ed è quindi utile cercare di ridurlo. Al contempo, però, per avvicinare davvero la media europea servirebbero quattro o cinque volte le risorse finora allocate...

[Il testo integrale](#)

ISTAT. Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie

Periodo di riferimento: Anno 2018

[Comunicato stampa del 5 dicembre 2019](#)

Nel 2017, si stima che le famiglie residenti in Italia abbiano percepito un **reddito netto pari in media a 31.393 euro, 2.616 euro al mese**. La crescita rispetto all'anno precedente accelera in termini nominali (+2,6% da +2,0%) ma rallenta in termini reali (+1,2% da +2,1%).

L'andamento del reddito familiare nel corso del 2017 mostra una dinamica differenziata per tipo di fonte: mentre i redditi da lavoro autonomo e i redditi da pensioni e/o trasferimenti pubblici sono cresciuti rispettivamente del 3,1% e del 2,0%, i redditi da lavoro dipendente sono diminuiti dello 0,5% (prima contrazione dal 2013). Inoltre, i redditi da capitale sono aumentati del 4,4% grazie all'incremento degli affitti figurativi.

Cresce il reddito netto delle famiglie (+2,6%) ma non diminuisce la disuguaglianza



Nel 2017 il **reddito netto medio delle famiglie (31.393 euro annui)** cresce ancora sia in termini nominali (+2,6%) sia come potere d'acquisto (+1,2%). Ma la disuguaglianza non si riduce: il reddito totale delle **famiglie più abbienti** continua a essere più di **sei volte quello delle famiglie più povere**.

Pur restando molto elevata, nel 2018 la percentuale di popolazione a **rischio di povertà o esclusione sociale** si riduce rispetto al 2017 (a 28,9% da 27,3%) per una minore incidenza di situazioni di grave deprivazione materiale. La quota di individui a rischio povertà resta ferma al 20,3%.

+1,3%

La crescita del reddito mediano

Il reddito familiare netto mediano è di 25.426 euro (2.120 euro al mese)

19,5%

L'aliquota media del prelievo fiscale sul reddito a livello familiare, stabile rispetto all'anno precedente

45,6%

Il cuneo fiscale e contributivo medio

Il costo del lavoro dipendente è in media pari a 31.783 euro. La retribuzione netta è poco più della metà (17.277 euro)



La disuguaglianza non si riduce: il reddito totale delle famiglie più abbienti continua a essere più di sei volte quello delle famiglie più povere.

Nel 2018, il 20,3% (valore stabile rispetto al 2017) delle persone residenti in Italia (circa 12 milioni e 230 mila individui), risulta a rischio di povertà, cioè hanno un reddito netto equivalente nell'anno precedente all'indagine, senza componenti figurative e in natura, inferiore a 10.106 euro (842 euro al mese).

In Italia, il Mezzogiorno rimane l'area con la percentuale più alta di individui a rischio di povertà o esclusione sociale (45,0%, seppure stabile rispetto all'anno precedente). Tuttavia, in tale ripartizione si osserva un incremento del rischio di povertà da 33,1% nel 2017 a 34,4% nel 2018.

Anche nel 2018, l'incidenza del rischio di povertà o esclusione sociale è più elevata tra gli individui delle famiglie di coppie con tre o più figli (36,0%), nonostante un sensibile miglioramento rispetto allo scorso anno (41,1%) e in quelle monogenitore (35,4%; 38,8% nel 2017)...

[Testo integrale](#)